Assicurazione di responsabilità civile per il management di Società e per la Società stessa

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: **Elba Assicurazioni S.p.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di **REVO S.p.A.**

Prodotto**: REVO Specialty D&O**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "REVO Specialty D&O" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie, tutte operanti secondo il meccanismo di copertura *claims made*, a protezione del patrimonio di amministratori, sindaci, dirigenti e soggetti in posizione apicale di una società o delle società di un gruppo, nonché del patrimonio delle società stesse, dal rischio di determinate ipotesi di responsabilità civile derivante dalla commissione di atti illeciti nell'esercizio dei loro incarichi, anche con colpa grave.

Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti da uno o più eventi indicati nelle seguenti coperture.

Copertura assicurativa sempre operante:

✓ **Responsabilità Civile del Management e Rimborso alla Società**: puoi tutelare le persone fisiche (D&O) e la Società, qualora abbia manlevato tali persone fisiche, per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da atti illeciti commessi nello svolgimento dei loro incarichi nella Società o per costi sostenuti in determinate ipotesi.

Estensioni di garanzia: esclusivamente in abbinamento alla Copertura Responsabilità civile del Management, possono essere acquistate anche una o più delle seguenti garanzie di responsabilità civile della Società, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa a fronte di un aumento del premio.

✓ **Responsabilità Civile della Società**: puoi tutelare la Società per danni involontariamente cagionati a terzi in determinate ipotesi di atti illeciti commessi.

✓ **Responsabilità Civile della Società per sinistri di lavoro**: puoi tutelare la Società per determinati danni involontariamente cagionati ai dipendenti da alcune violazioni relative al rapporto di lavoro.

✓ **Responsabilità Civile della Società per sinistri relativi a titoli**: puoi tutelare la società per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da richieste di risarcimento relative a titoli della Società medesima.

Tutte le garanzie sono prestate nella forma "claims made", cioè sono coperti i sinistri avanzati per la prima volta durante il periodo di assicurazione, relativi ad un atto illecito commesso anche antecedentemente alla data di decorrenza della polizza. L'assicurazione opera anche per le "circostanze": puoi notificare in via preventiva alla Compagnia atti o fatti che potrebbero palesarsi in un sinistro successivamente. Questo ti consente di usufruire della copertura anche in futuro.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i sottolimiti per sinistro o indagine, e in aggregato per periodo di assicurazione indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio:

- Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione);
- Società a partecipazione pubblica (RAAC).

Che cosa non è assicurato?

× Non sono assicurabili le attività appartenenti ai seguenti settori: istituzioni finanziarie e servizi finanziari, trasporto aereo di passeggeri, fabbricazione di autoveicoli, estrazione di petrolio e gas, fabbricazione di prodotti farmaceutici, hotel, sportivo professionistico, Enti Pubblici, casinò e giochi d'azzardo.

× L'assicurazione non opera per sinistri, indagini o circostanze:
- esistenti prima della data di decorrenza della polizza, delle quali si aveva o si poteva avere già conoscenza;
- già notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.

Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti sottolimiti di risarcimento indicati in polizza. Per le Coperture legate alla Responsabilità civile della Società sono previste anche franchigie.

× **Responsabilità Civile del Management:** non sono coperti i danni che derivino da:
- condotte dolose;
- trustee;
- strumenti finanziari;
- servizi professionali;
- remunerazioni di lavoro;
- radiazioni;
- atti di guerra o invasioni;
- tutto ciò che non è assicurabile ai sensi della legge della giurisdizione nella quale il sinistro o l'indagine sono stati avviati.

× **Coperture Responsabilità Civile della Società, Responsabilità Civile della Società per sinistri di lavoro, Responsabilità Civile della Società per sinistri relativi a titoli**: salvo diversamente previsto in polizza, si applicano le medesime esclusioni di copertura che si applicano alla Copertura Responsabilità Civile del Management.

! I compensi, costi e spese coperti dall'assicurazione sono rimborsati previo consenso scritto e verifica di congruità, rimanendo esclusi gli stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni dei D&O e le spese generali della Società.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate dalla Copertura Responsabilità Civile del Management valgono per i sinistri avanzati e le indagini avviate in qualsiasi giurisdizione, ad esclusione di USA e Canada.
- ✓ Le garanzie prestate dalle Coperture Responsabilità Civile della Società e Responsabilità Civile della Società per sinistri di lavoro valgono per i sinistri avanzati nell'Unione Europea.
- ✓ Le garanzie prestate dalla Copertura Responsabilità Civile della Società per sinistri relativi a titoli valgono per i sinistri avanzati in qualsiasi giurisdizione, ad esclusione di USA e Canada.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:
- al momento della stipula dell'assicurazione, fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- dopo la stipula dell'assicurazione, comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro o indagine, devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Se non lo fai, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:
- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Puoi scegliere di stipulare l'assicurazione con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo. In caso di acquisto della Copertura Responsabilità Civile della Società per sinistri relativi a titoli, l'assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

Nel caso di polizza con tacito rinnovo, puoi esercitare la facoltà di disdetta inviando una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.

Assicurazione di responsabilità civile per il management di Società e per la Società stessa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Elba Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di REVO S.p.A.

REVO Specialty D&O

Data di realizzazione: 15.09.2022
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Via Mecenate, n. 90, 20138, Milano - tel. 0292885700
Sito Internet: www.elbassicurazioni.it – www.elbassicurazioni.com
PEC: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it
Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di REVO S.p.A. appartenente al gruppo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Elba Assicurazioni S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro € 73.669.727, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 52.681.638.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2021 del Gruppo Elba Assicurazioni (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile sul sito della Compagnia (www.elbassicurazioni.it) nella sezione "Relazione di Solvibilità".

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di Elba Assicurazioni S.p.A. ammonta a euro 40.828.658, il Requisito patrimoniale minimo a euro 10.520.617 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 87.791.513.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di Elba Assicurazioni è pari a 215,02%, quello del Gruppo Elba è pari a 271,38%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti dei massimali e dei sottolimiti concordati con il Contraente e indicati in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MANAGEMENT**

- **Responsabilità civile del Management**
 La Compagnia tiene indenne la Persona assicurata della perdita sopportata in conseguenza di un sinistro contro la Persona assicurata o di un'indagine avviata nei suoi confronti per un atto dannoso commesso involontariamente, ad eccezione della perdita per la quale la Società abbia manlevato la Persona Assicurata.
- **Rimborso alla Società**
 La Compagnia tiene indenne la Società, rispetto a quanto da questa pagato in forza di accordo di manleva o ai sensi di legge in favore della Persona assicurata, per la perdita conseguente a un sinistro contro la Persona assicurata o un'indagine avviata nei confronti della Persona Assicurata per un atto dannoso commesso involontariamente.

L'assicurazione vale anche per:
- Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)
- Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione
- Società partecipate
- Tasse e contributi previdenziali
- Spese di emergenza
- Spese della Persona assicurata per inquinamento
- Spese di tutela della reputazione
- Spese di gestione di una situazione di crisi con un'autorità amministrativa
- Spese connesse a un colloquio formale per insolvenza
- Spese di presenza in udienza e compensi in relazione a un'intimazione
- Spese per omicidio colposo (salute e sicurezza sul lavoro)
- Spese per cauzioni
- Spese per servizi essenziali in caso di privazione di beni
- Spese di opposizione in sede cautelare o d'urgenza
- Spese di estradizione
- Spese di consulenza psicologica
- Spese di gestione della indagine interna (internal investigation)
- Periodo di garanzia postuma (automatico in caso di mancato rinnovo)
- Periodo di garanzia postuma per persone assicurate cessate (automatico in caso di mancato rinnovo)

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ - OPZIONALE**
La Compagnia tiene indenne la Società della perdita conseguente a un sinistro contro la Società per un atto dannoso commesso involontariamente.

L'assicurazione vale anche per:
- Spese di emergenza
- Spese di tutela della reputazione
- Spese della Società per inquinamento
- Spese relative a un procedimento penale o un'indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (salute e sicurezza sul lavoro)
- Spese per lesioni fisiche e danni ai beni

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI DI LAVORO - OPZIONALE**
La Compagnia tiene indenne la Società della perdita conseguente a un sinistro di lavoro contro la Società avanzato per un atto dannoso sul lavoro della Società involontariamente commesso.

L'assicurazione vale anche per:
- Azioni in caso di demansionamento e licenziamento
- Spese di emergenza
- Spese di tutela della reputazione
- Spese di consulenza legale preliminare

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI RELATIVI A TITOLI - OPZIONALE**
La Compagnia tiene indenne la Società della perdita conseguente a un sinistro relativo a titoli per un atto dannoso commesso involontariamente.

L'assicurazione vale anche per:
- Spese di emergenza
- Spese per l'azione sociale di responsabilità del socio
- Spese di difesa in materia di legislazione internazionale sui titoli

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La polizza prevede le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:	
Garanzie opzionali	
Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione) - Valida per tutte le Coperture acquistate	Se durante il periodo di assicurazione la Società acquisisce o costituisce una nuova società che non rispetti i requisiti dalla condizione sempre operante "Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)", previa comunicazione di tale evento da parte del Contraente, la Compagnia ha la facoltà di valutare e di proporre al Contraente condizioni e importo del premio da pagare per estendere l'assicurazione a tale nuova Società controllata, comunque esclusivamente in relazione ad atti dannosi commessi successivamente alla data di effetto dell'acquisizione o costituzione di tale nuova Società Controllata.
Società a partecipazione pubblica (RAAC) **(Solo per le Persone assicurate in relazione alla Copertura Responsabilità civile del Management)**	In caso di Società a partecipazione pubblica, la Compagnia tiene indenne la Persona assicurata, che ne abbia fatto esplicita richiesta, della perdita sopportata in conseguenza dell'accertamento con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato di sua responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per un atto dannoso involontariamente commesso nell'ambito del suo incarico nella Società. La presente garanzia aggiuntiva è offerta con l'applicazione di un premio pro capite, il cui importo è indicato in apposita appendice di polizza ed è a totale carico della Persona assicurata, che deve provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia, per il tramite dell'Intermediario cui è assegnata la polizza. Nessun onere relativo al pagamento del premio può ricadere sulla Società. La Compagnia emette apposite appendici per le Persone assicurate aderenti per ciascun periodo di assicurazione, senza applicazione del tacito rinnovo.
Estensioni temporali	
Periodo di garanzia postuma esteso (opzionale in caso di mancato rinnovo) - Valida per tutte le Coperture acquistate	Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione, l'assicurazione non si rinnovi per l'annualità successiva, in alternativa al periodo di garanzia postuma automatico di 60 giorni, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia un periodo di garanzia postuma esteso con effetto dalla data di scadenza del periodo di assicurazione e per una durata massima di 6 anni, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. L'assicurazione, durante il periodo di garanzia postuma esteso opera esclusivamente per sinistri avanzati o indagini avviate (per la sola Copertura Responsabilità Civile del Management) durante tale periodo, purché gli atti dannosi o gli atti dannosi sul lavoro della Società siano stati commessi o si presume siano stati commessi prima della scadenza del periodo di assicurazione.
Periodo di RUN-OFF (opzionale in caso di trasformazione societaria) - Valida per tutte le Coperture acquistate	Entro 30 giorni dalla data di efficacia della trasformazione societaria, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di valutare se offrire, la concessione di un periodo di RUN-OFF, ai termini e condizioni e a fronte del pagamento del premio aggiuntivo stabiliti dalla Compagnia. L'assicurazione si estende ai sinistri avanzati o indagini avviate (per la sola Copertura Responsabilità Civile del Management) per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione durante il quale la trasformazione societaria si è verificata e per una durata massima di 5 anni, purché gli atti dannosi o gli atti dannosi sul lavoro della Società siano stati commessi o si presume siano stati commessi prima della data di efficacia della trasformazione societaria.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

! **I massimali, i sottolimiti e le eventuali franchigie previsti sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.**

! **RESPONSABILITA' CIVILE DEL MANAGEMENT**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

CONDOTTE DOLOSE	Qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un Assicurato e al quale lo stesso non aveva diritto; qualsiasi atto doloso o fraudolento commesso da un Assicurato; qualsiasi reato commesso da un Assicurato. Tali esclusioni si applicano esclusivamente nel caso in cui le circostanze indicate siano state confessate da un Assicurato, oppure siano state accertate da un giudizio definitivo. In tal caso, eventuali somme anticipate dalla Compagnia devono essere restituite dall'Assicurato.

CONTROVERSIE PRECEDENTI E CIRCOSTANZE NOTE O DENUNCIATE SU DIVERSE ASSICURAZIONI	Qualsiasi vertenza o altro procedimento iniziato o avviato prima della data di decorrenza dell'assicurazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: un procedimento civile, penale, amministrativo o avviato da un'autorità amministrativa che coinvolga una Società, una Società partecipata o una Persona assicurata); una circostanza di cui una Società, una Società partecipata o una Persona assicurata aveva conoscenza prima della data di decorrenza della presente assicurazione; un atto dannoso o una serie di atti dannosi connessi a cui si riferisce un sinistro contro la Persona assicurata, un'indagine o una circostanza già denunciati alla Compagnia o ad altri assicuratori in base a polizze scadute o in vigore alla data o prima della data di decorrenza della presente assicurazione.
TRUSTEE	Qualsiasi effettiva o presunta violazione di obblighi imposti da qualunque legge, regolamento o consuetudine avente forza di legge commessa nell'agire in veste di Trustee di qualunque Piano pensionistico, fondo previdenziale, piano di condivisione degli utili o altro piano di *benefit* per i dipendenti.
STRUMENTI FINANZIARI	La preparazione ed emissione di qualsivoglia prospetto informativo ("prospectus") o qualsiasi dichiarazione, informazione, notizia o dato in esso contenuto; un collocamento privato o un'offerta pubblica di titoli effettuati durante il periodo di assicurazione; qualsiasi reale o presunta violazione di qualunque legge o regolamento specificamente applicabile a società aventi titoli di debito o di capitale quotati o negoziati in qualunque mercato mobiliare, ovunque nel mondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, negli Stati Uniti d'America il Securities Act del 1933 e successive modifiche ed il Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche e in Italia il D. Lgs. 58/1998 (TUF) e successive modifiche.
SERVIZI PROFESSIONALI	Qualsiasi somma da pagare per la prestazione o mancata prestazione di servizi di natura professionale o consulenza ad un acquirente o cliente dell'Assicurato.
REMUNERAZIONI DI LAVORO	Emolumenti, retribuzioni, compensi connessi a periodi contrattuali o legali di preavviso, *benefit*, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto o trattamenti di fine mandato, come pure qualsiasi altra remunerazione o obbligazione o contribuzione di natura fiscale o previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma o a progetto che è o sarebbe stata dovuta sin dall'origine in ragione di un rapporto di lavoro, di collaborazione o a progetto.
RADIAZIONI	Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
ATTI DI GUERRA O INVASIONI	Atti di guerra, invasione, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e non, atti terroristici. L'assicurazione non comprende inoltre perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti da o riguardanti azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione degli eventi sopra indicati.
LESIONI FISICHE E DANNI AI BENI	Qualsiasi lesione fisica, malattia, sofferenza emotiva, morte di una persona fisica, danneggiamento, deterioramento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso di tale bene. Questa esclusione non si applica alla garanzia "Spese per omicidio colposo (salute e sicurezza sul lavoro)" e alle sofferenze mentali o emotive derivanti da un atto dannoso sul lavoro delle Persone assicurate.
SANZIONI, MULTE E AMMENDE	Qualsiasi somma da pagare in relazione a imposte e tasse, sanzioni, multe e ammende di ogni genere. Questa esclusione non si applica alla garanzia "Tasse e contributi previdenziali".
INQUINAMENTO	Qualsiasi disposizione o richiesta di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, neutralizzazione o valutazione degli effetti di sostanze inquinanti o di riportare beni o risorse al loro stato originale. Questa esclusione non si applica alla garanzia "Spese della Persona assicurata per inquinamento".

! **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA SOCIETA'**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni e ai rischi esclusi dalla Responsabilità civile del management, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

CONTRATTI	Qualsiasi violazione di qualunque contratto verbale o scritto salvo nella misura in cui la Società sarebbe stata comunque responsabile della perdita, anche in assenza del contratto o accordo.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE	Qualsiasi reale o presunta appropriazione indebita, contraffazione o violazione di qualsiasi diritto d'autore, brevetti, marchi, marchi di servizio, segreti commerciali, titolo o altri diritti di proprietà o di licenza o di proprietà intellettuale di qualsiasi prodotto, tecnologie o servizio.
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	Qualsiasi reale o presunta violazione di qualsiasi legge, in relazione a qualsiasi delle seguenti attività: pratiche commerciali sleali, antitrust, concorrenza tra le imprese o interferenza illecita in un altro lavoro o in un rapporto contrattuale.

! **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA SOCIETA' PER SINISTRI DI LAVORO** **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni e ai rischi esclusi dalla Responsabilità civile del management, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:**	
DIRITTI SINDACALI	Qualsiasi effettiva o asserita violazione delle responsabilità, obblighi e doveri previsti da qualsiasi norma, anche di matrice giurisprudenziale, in materia di diritti sindacali od altre attività collettive, ovvero l'applicazione dei contratti collettivi.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI E MOBILITÀ	Licenziamenti collettivi o mobilità secondo quanto previsto da qualsiasi norma federale, regionale, nazionale o internazionale, ovvero da un orientamento giurisprudenziale, in materia. Per licenziamento collettivo e messa in mobilità si intende, in Italia, quanto previsto dalla L. 223/1991 e successive modifiche.
SEMINARI E PROGRAMMI AZIENDALI	Qualsiasi responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad un sinistro di lavoro contro la Società o i costi di reintegrazione di un dipendente.
! **RESPONSABILITA' CIVILE DELLA SOCIETA' PER SINISTRI RELATIVI A TITOLI** **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni e ai rischi esclusi dalla Responsabilità civile del management, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:**	
RISCHIO CYBER	• accesso a, modifica o danneggiamento non autorizzato o illegale di qualunque computer, programma per computer, rete di computer o database su computer, compresi, a titolo esemplificativo, l'infezione di qualunque dei precedenti attraverso la trasmissione di virus, malware, spyware o qualunque altro codice per computer, fraudolento o non autorizzato che: - modifichi, alteri, danneggi, distrugga, cancelli, registri o trasmetta informazioni; - infetti altri programmi per computer o dati su computer; - consumi risorse informatiche o in qualunque modo prenda il controllo del normale funzionamento di un sistema di elaborazione; • attacco denial of service o ritardo, interruzione, blocco o guasto di qualunque computer o rete, servizio, hardware o software di comunicazione, compresi, a titolo esemplificativo, qualunque sinistro relativo a titoli o per perdita di profitti od opportunità in conseguenza di tale denial of service, ritardo, interruzione, blocco o guasto; • accesso, comunicazione, modifica, furto, raccolta, salvataggio, uso, diffusione o perdita non autorizzati o illegali di qualunque informazione aziendale riservata o di proprietà o di informazioni di identificazione personale così come definite da: - qualunque legge, regolamento o normativa; o - la politica sulla privacy di una Società; o • violazione di qualunque legge, regolamento o normativa sulla privacy o sulla sicurezza dei dati.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** **COPERTURE RESPONSABILITA' CIVILE DEL MANAGEMENT, COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI DI LAVORO, RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA A TITOLI** Il Contraente deve: - comunicare per iscritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia, quanto prima possibile e comunque entro e 45 giorni da quando ha, per la prima volta, avuto conoscenza: o della ricezione di un sinistro, o dell'avvio di una indagine; o di una circostanza, durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di garanzia postuma (se concesso); - in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri. La denuncia del sinistro, dell'indagine o della circostanza deve contenere: - dettagliate informazioni sugli eventi; - nome della controparte; - natura dell'atto dannoso o dell'atto dannoso sul lavoro della Società commesso, o che si presume sia stato commesso; - quantificazione indicativa della perdita.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.

Cosa fare in caso di sinistro?	**Prescrizione**: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia provvede al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza deve essere pagato all'Intermediario a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. **Frazionamento**: In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. In tali casi il pagamento del premio è gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%.
Rimborso	In caso di aggravamento del rischio assicurato ex art. 1898 del Codice Civile, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia. La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio assicurato e la data di scadenza della polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza è emessa con durata annuale e può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo: - nel primo caso (forma con tacito rinnovo), in assenza di disdetta, la polizza si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire; - nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto. **Interruzione del tacito rinnovo:** il tacito rinnovo si interrompe nei seguenti casi: - notifiche di circostanze o richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato; - il patrimonio netto del Contraente diviene negativo; - il Contraente diviene quotato in borsa; - il Contraente è interessato da una trasformazione societaria; - il fatturato dell'ultimo bilancio depositato (del Contraente o, se consolida, consolidato) sia incrementato del 40% rispetto all'ultimo dichiarato. In tali casi la Compagnia ha la facoltà di proporre il rinnovo del contratto a differenti condizioni di garanzia e di premio.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a Società di Capitali (Spa, Sapa, Srl, Srls), Società Cooperative, Consortili, Associazioni / Onlus, Fondazioni, che necessitano di una copertura dei rischi che minacciano il patrimonio personale del management, nonché il patrimonio della Società stessa.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 20%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto. I reclami vanno inviati a: ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, n. 90 – 20138 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@elbassicurazioni.it; - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **reclami@pec.elbassicurazioni.it** - per fax al numero: 02/92885749. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad Elba Assicurazioni S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax06.42133206, PEC**:** **tutela.consumatore@pec.ivass.it** Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

REVO Specialty D&O

Assicurazione di responsabilità civile per il management di Società e per la Società stessa

Condizioni di assicurazione

Edizione 09.2022

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

Mod. R020_CGA Ed. 09.2022

Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (in breve Elba Assicurazioni S.p.A.)
Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di REVO S.p.A.
sede legale: Via Mecenate 90, 20138 Milano; Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod.Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05850710962; R.E.A. MI 1878095; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008; iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00167
Società appartenente al gruppo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi al n. 059
telefono: 02 92885700; fax: 02 0292885749; PEC: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Specialty D&O è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria di OverX, che consente di proteggere il patrimonio di amministratori, sindaci, dirigenti e soggetti in posizione apicale di una società o delle società di un gruppo, nonché il patrimonio delle società stesse, dal rischio di determinate ipotesi di responsabilità civile derivante dalla commissione di atti illeciti nell'esercizio dei loro incarichi, anche con colpa grave.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto**: sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo**: sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di REVO Specialty D&O è disponibile sul sito internet della Compagnia www.elbassicurazioni.it e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario 4
Norme comuni 9
Copertura Responsabilità civile del Management 12
Cosa è assicurato 12
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 16
Come posso personalizzare la copertura 17
Come è prestata l'assicurazione 18
Copertura Responsabilità civile della Società 21
Cosa è assicurato 21
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 22
Come è prestata l'assicurazione 23
Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro 23
Cosa è assicurato 23
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 24
Come è prestata l'assicurazione 25
Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli 25
Cosa è assicurato 25
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 26
Come è prestata l'assicurazione 27
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile del Management 27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società 27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro 27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli 27
Contatti utili 30

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*, ossia la *Società* e le *Persone assicurate*.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.

Atto dannoso: Qualsiasi azione o omissione, effettiva o presunta, posta in essere con negligenza, imprudenza e imperizia che costituisca inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto e qualsiasi altra condotta illecita in ipotesi posta in essere:

- dalla *Persona assicurata*, **esclusivamente in relazione al suo incarico presso la *Società* o la *Società partecipata*;**
- dalla *Società*, **esclusivamente rispetto alle garanzie previste dalle Coperture Responsabilità Civile della Società, Responsabilità Civile della Società per sinistri di lavoro e Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli, se operanti**.

La definizione di *atto dannoso* include anche *un atto dannoso sul lavoro delle Persone assicurate*.
Si precisa che l'*assicurazione* include gli *atti dannosi* commessi con colpa grave.

Atto dannoso sul lavoro delle Persone Assicurate: Qualsiasi violazione, accertata o presunta, di leggi in materia di lavoro o di qualsiasi altra normativa connessa a un rapporto di lavoro effettivo o potenziale di un dipendente con la *Società.*

Atto dannoso sul lavoro della Società: Si intende:

- licenziamenti, dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro illegittimi o ingiusti ai sensi di legge (incluse le dimissioni forzate);
- molestie illecite sul lavoro, comprese le molestie sessuali che vengono imposte come condizione del rapporto di lavoro, che condizionano le decisioni in relazione al rapporto di lavoro, che interferiscono con il rendimento lavorativo oppure che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, offensivo all'interno della *Società*;
- mobbing;
- violazioni di leggi in materia di discriminazione sul lavoro per motivi di etnia, colore, religione, età, sesso, nazione d'origine, disabilità, gravidanza, orientamento sessuale, preferenza sessuale, obesità, stato civile, sieropositività HIV o altro stato protetto ai sensi di qualsiasi legge vigente applicabile;
- diffamazione, calunnia, dichiarazione dolosa non conforme; illegittima mancata assunzione o promozione, illegittima privazione di un'opportunità di carriera, illegittima imposizione di provvedimenti disciplinari;
- violazione non intenzionale della privacy connessa a un rapporto di lavoro;
- *ritorsione*;

commessi o tentati, o presumibilmente commessi o tentati, dalla *Società* esclusivamente con riferimento a un dipendente passato, presente o potenziale della *Società*.

Autorità amministrativa: Qualsiasi autorità di vigilanza, organismo governativo, agenzia governativa, commissione parlamentare o agenzia con poteri giudiziari o amministrativi e un organismo di auto-regolamentazione riconosciuto come tale ai sensi della giurisdizione applicabile.

Benefit: Qualsiasi beneficio, pagamento, bene o servizio erogato ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione monetaria, in relazione a sistemi di incentivi o piani di previdenza, fondi pensione dedicati a infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.

Circostanza: Qualsiasi atto o fatto di cui un *Assicurato* sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo a un *sinistro* e un'*indagine*.

Claims Made: La formula assicurativa tramite cui la *Compagnia* è obbligata al pagamento dell'*indennizzo* solo per i *sinistri* e le *indagini* presentati o avviati contro un *Assicurato* e denunciati alla *Compagnia* durante il *periodo di assicurazione* o il *periodo di garanzia postuma*, se concesso, in relazione ad un *atto dannoso* o un *atto dannoso sul lavoro della Società* commesso dopo la data di *retroattività*.

Compagnia: L'impresa assicuratrice, Elba Assicurazioni S.p.A.

Contraente: La persona giuridica indicata in *polizza* che stipula l'*assicurazione* e si impegna al versamento dei *premi* alla *Compagnia*.

Franchigia: L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Giudizio definitivo: Si intende:
- una formale ammissione scritta di responsabilità; o
- la decisione di un'autorità giudiziaria o arbitrale che non è stata impugnata per decorrenza del termine di impugnazione oppure che è stata impugnata, ma tale impugnazione è stata definita, abbandonata o è altrimenti cessata.

Indagine: La verifica ufficiale sulla *Società* o sulla *Persona assicurata* in tale sua funzione, nella quale un'*autorità amministrativa* richiede per iscritto la partecipazione di tale *Persona assicurata* o indica per iscritto tale *Persona assicurata* quale testimone.
Il termine *indagine* **non comprende qualunque controllo, ispezione, verifica di conformità, revisione, esame, produzione di documenti o audit avente carattere routinario o frequenza regolare**.
Si precisa inoltre che **tutte le *indagini* in relazione alla stessa fonte o causa originante o sottostante, indipendentemente dal fatto che coinvolgano uno o più *autorità amministrative*, *Assicurati*, eventi o ragioni legali, sono considerate un'unica *indagine*.**

Indennizzo: La somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato* in caso di *sinistro* o *indagine*.

Inquinamento: Qualsiasi scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di una *sostanza inquinante*; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, o neutralizzazione di *sostanze inquinanti*.

Intermediario: La persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.

Intimazione: L'ordine giudiziale notificato a una *Persona assicurata*, in tale sua funzione, in qualità di testimone non coinvolto in un *sinistro* o un'*indagine*, con il quale si richiede a tale *Persona assicurata* di fornire informazioni o di comparire in qualità di testimone in relazione a un *sinistro* o un'*indagine* coperta dall'*assicurazione.*

Istituzioni finanziarie: Qualunque banca compresa qualunque banca d'affari o d'investimento, società finanziaria, hedge fund, compagnia di assicurazione o riassicurazione, istituto di credito ipotecario, cassa di risparmio, istituto di credito fondiario, intermediario finanziario, società di investimento mobiliare, banca di credito cooperativo, agente di cambio, fondo di investimento, società di gestione del risparmio, gestore di fondi o qualunque entità costituita principalmente con lo scopo di effettuare negoziazioni su merci, contratti derivati (quali ad es. future) o valute straniere o qualunque altra entità analoga.

Massimale: L'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia* per ciascun *sinistro* o *indagine* e in aggregato per ciascun *periodo di assicurazione* (compreso l'eventuale *periodo di garanzia postuma*).

Perdita: Si intende:
- l'importo che un *Assicurato* ha l'obbligo giuridico di pagare a terzi per danni riconosciuti con una sentenza, lodo arbitrale o transazione autorizzata dalla *Compagnia*, compresi gli interessi legali;
- le spese legali sostenute dalla parte danneggiata, se dovute;
- le *spese di difesa;*
- le *spese di rappresentanza legale*.

La definizione di ***Perdita*** **non comprende le tasse, le imposte, i contributi previdenziali, le sanzioni di qualsiasi natura (civile, penale, amministrativa, fiscale), i danni punitivi, multipli o esemplari e tutte le altre voci non assicurabili ai sensi della legge applicabile al contratto**. Fermo quanto sopra, **con esclusione dei *sinistri di lavoro contro la Società***, la definizione di *Perdita* comprende i danni punitivi, multipli o esemplari, ove la loro risarcibilità sia considerata ammissibile in base alla legge applicabile al *sinistro*.

Periodo di assicurazione: Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in *polizza*, e ogni qualvolta la polizza venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.

Periodo di garanzia postuma: Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del *periodo di assicurazione* durante il quale il *Contraente* può notificare alla *Compagnia sinistri, indagini* o *circostanze* manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* e riferite ad un *atto dannoso* o un *atto dannoso sul lavoro della Società* commesso o che si presume sia stato commesso successivamente alla data di *retroattività.*

Persona assicurata: Qualsiasi persona fisica che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà nella *Società* il ruolo di:
- membro degli organi di gestione (Consiglio di amministrazione e Consiglio di Gestione) e degli organi di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione), direttore generale eletto o nominato ai sensi di legge, dirigente;

- amministratore o dirigente di fatto, ai sensi della legislazione rilevante;
- dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi della Legge 262/2005;
- membro dell'organismo di vigilanza (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- dipendente persona fisica legata alla *Società* da un contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso nello svolgimento delle sue funzioni manageriali o di supervisione, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - Risk Manager;
 - Data Protection Officer (RPD – responsabile della protezione dei dati) ai sensi della legislazione applicabile inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ogni sua successiva modifica e integrazione;
 - membro designato quale Responsabile della Sicurezza, Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione o soggetto delegato dal datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
 - revisore contabile interno, ove consentito dalla legge,

a condizione che tale persona fisica agisca per e in nome e per conto della *Società* in una delle funzioni di cui sopra.

Rispetto alla garanzia sempre operante "Società partecipate", la *Persona assicurata* include esclusivamente: qualsiasi persona fisica che sia stata nominata, prima o durante il *periodo di assicurazione*, amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi o consultivi (o l'equivalente in altre giurisdizioni) in una *Società partecipata,* **a condizione che tale nomina avvenga in ottemperanza ad una richiesta specifica da parte del *Contraente*, formalizzata ai sensi delle disposizioni di legge applicabile.**

Il termine *Persona assicurata* include il coniuge (per matrimonio o unione civile), l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di una persona fisica indicata ai precedenti punti, esclusivamente in relazione all'*atto dannoso* di tale persona identificata.

Non sono inclusi nella definizione di *Persona assicurata*: i revisori contabili esterni, i liquidatori, i curatori fallimentari, gli amministratori straordinari, i commissari, o altre analoghe figure disciplinate dalle leggi vigenti in ciascuno Stato in materia di liquidazione volontaria, crisi di impresa, insolvenza e procedure concorsuali.

Polizza: Il documento che prova l'*assicurazione.*

Premio: La somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Procedimento penale o indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime relative alla salute e sicurezza sul lavoro: Il procedimento penale o l'indagine investigativa formale avviata in Italia da un'*autorità amministrativa* sulla condotta della *Società* ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o di qualsiasi altra normativa vigente in Italia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È incluso, altresì, il procedimento penale avviato in Italia contro la *Società* per i reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime al fine dell'accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Retroattività: Il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza dell'*assicurazione*, espressamente indicato in *polizza*, entro cui deve essere commesso o si presume sia stato commesso l'*atto dannoso* o l'*atto dannoso sul lavoro della Società*.

Richiesta di risarcimento: Si intende:

- una richiesta di risarcimento scritta;
- un procedimento civile o arbitrale (inclusi una richiesta o procedimento avanzati in via riconvenzionale);
- un procedimento penale;
- un formale procedimento amministrativo o di un'*autorità amministrativa*. Esclusivamente in relazione a un *sinistro di lavoro contro la Società*, un formale procedimento amministrativo o di un'*autorità amministrativa* (compresi procedimenti, ispezioni, addebiti mossi da o presentati alla Direzione Provinciale del Lavoro o alle competenti autorità in altre giurisdizioni);
- un procedimento di mediazione;
- un procedimento legale per ottenere una tutela inibitoria di tipo pecuniario o non pecuniario, un risarcimento in forma specifica o altro rimedio giuridico;
- una richiesta formale innanzi ad una autorità giudiziaria per opporsi all'instaurarsi di un procedimento di cui al precedente punto;
- una richiesta scritta per interrompere o sospendere il periodo di prescrizione in relazione a una *Richiesta di risarcimento*.

Ritorsione: L'azione di ritorsione da parte della *Società* contro un suo dipendente, a seguito della ricezione di informazioni sul suo conto o in relazione all'esercizio dei propri diritti garantiti dalla legge in merito al rapporto di lavoro.

Sinistro:

Un *sinistro contro la Persona assicurata*, *sinistro contro la Società, sinistro di lavoro contro la Società* e *sinistro relativo a titoli.*

Si precisa che tutti i *sinistri* in relazione alla stessa fonte o causa originante o sottostante, indipendentemente dal fatto che coinvolgano uno o più richiedenti, *Assicurati*, eventi o ragioni legali, sono considerati come un unico *sinistro*.

Sinistro contro la Persona assicurata:

Una *richiesta di risarcimento* contro la *Persona assicurata* per un *atto dannoso*.

Sinistro contro la Società:

Una *richiesta di risarcimento* contro la *Società* per un *atto dannoso.*

Sinistro di lavoro contro la Società:

Una *richiesta di risarcimento* contro la *Società* da parte di un amministratore, un dipendente o una persona candidata all'assunzione per un *atto dannoso sul lavoro della Società*.

Sinistro relativo a titoli:

Una *richiesta di risarcimento*:

- presentata da una persona fisica o giuridica in relazione a questioni inerenti all'acquisto, vendita, offerta o sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di *titoli;*
- presentata da un detentore di *titoli*, direttamente o esercitando un'azione sociale per conto della *Società* (nella forma della c.d. *derivative action* o equivalente azione di responsabilità); o
- presentata da qualsiasi pubblica autorità competente per la supervisione o la regolamentazione dei mercati finanziari, **a condizione che tale *richiesta di risarcimento* formulata nei confronti della *Società* sia promossa e continuata anche nei confronti di una *Persona assicurata***.

Il *sinistro relativo a titoli* non comprende gli *atti dannosi sul lavoro della Persona assicurata* o gli *atti dannosi sul lavoro della Società* relativi alla perdita o mancata assegnazione di azioni od opzioni ("stock options").

Società:

Il *Contraente* e ogni presente o passata *società controllata* del *Contraente.*

Società controllata:

Una società con sede legale ovunque nel mondo eccetto negli USA e Canada, in cui il *Contraente,* direttamente o indirettamente:

- dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercita un'influenza dominante o sia nelle condizioni di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

Il termine *Società controllata* comprende anche una "joint venture" o altro accordo o società sulla quale il *Contraente* eserciti direttamente o indirettamente un effettivo controllo sulla gestione.

Società partecipata:

Si intende:

- qualsiasi ente senza scopo di lucro;
- qualsiasi società (ente con scopo di lucro) con sede legale ovunque nel mondo eccetto negli USA e Canada, in cui la *Società* detiene, direttamente o indirettamente, una quota di capitale sociale inferiore o uguale al 50%.

Sottolimite:

Importo che opera entro il *massimale* e che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in *polizza.*

Spese di difesa:

In relazione a un *sinistro,* i compensi, costi e spese legali sostenuti dall'*Assicurato,* con il preventivo consenso scritto della *Compagnia,* in conseguenza di e direttamente correlati alla valutazione, difesa, transazione o appello relativi agli stessi.
Il termine *spese di difesa* comprende anche i compensi, costi e spese d'importo ragionevole per avvalersi di un esperto abilitato, nominato dal legale incaricato della difesa della *Persona assicurata*, al fine di redigere una relazione, un parere, una diagnosi o una confutazione delle prove, in relazione alla difesa di un *sinistro*.

Le *spese di difesa* non includono in nessun caso le *spese di rappresentanza legale* né retribuzioni, straordinari e altri compensi di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *Società*.

Spese di rappresentanza legale:

In relazione a un'*indagine*, compensi, costi e spese legali sostenuti, con il preventivo consenso scritto della *Compagnia,* in relazione alla collaborazione della *Persona assicurata* all'*indagine* stessa.

Le *spese di rappresentanza legale* non includono retribuzioni, straordinari e altri compensi di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *Società*.

Sostanza inquinante:

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica presente in natura o altrimenti generata, che sia irritante o contaminante; sono considerati agenti inquinanti anche amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide

o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare).

Titoli:

Si intende:

- i valori negoziati nel mercato dei capitali, come le azioni (o altri titoli equivalenti) e i certificati di deposito azionario;
- obbligazioni e altri titoli di debito, inclusi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i predetti valori mobiliari.

Trasformazione societaria:

Il caso in cui:

- il *Contraente* si fonde o viene incorporato in altra persona giuridica;
- il *Contraente* vende più del 90% del suo attivo ad una persona fisica, ad una persona giuridica o ad un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto;
- una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che agiscono di concerto, acquistano, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 2359 del Codice Civile del *Contraente*;
- il *Contraente* entra in una procedura di liquidazione volontaria o di qualsiasi altro tipo, entra in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, *ratione temporis*, dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente in qualsiasi giurisdizione.

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, **altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento**.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'***assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 1.3 Pagamento e frazionamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *assicurazione* oppure alla *Compagnia*.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è **interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate**.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione;*
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza.*

Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*.

Assicurazione con tacito rinnovo

Nel caso di *assicurazione* con tacito rinnovo, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. "Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto" delle presenti Norme comuni.

Al *Contraente* e **alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa**.

La facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza della *assicurazione* stessa.

Assicurazione senza tacito rinnovo

Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Si precisa che in caso di acquisto della Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli, *l'assicurazione* è stipulata senza tacito rinnovo.

Art. 1.5 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto

Il *premio* è determinato, totalmente o in parte, sulla base di parametri di rischio variabili, tra cui le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura del *Contraente*.

Prima del termine del *periodo di assicurazione* o della minor durata dell'*assicurazione*, le informazioni finanziarie:

- possono essere acquisite automaticamente dalla *Compagnia* mediante l'interrogazione telematica di banche dati per il tramite di società private specializzate;
- possono essere richieste al *Contraente* **che ha l'obbligo di fornirle nei tempi richiesti dalla *Compagnia***.

Fermo restando quanto sopra, **il *Contraente* deve dare immediata comunicazione alla *Compagnia* dei seguenti eventi, che possono determinare una variazione del rischio ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile:**

a) eventuali notifiche di *circostanze* o *richieste di risarcimento* avanzate nei suoi confronti;
b) il patrimonio netto del *Contraente* diviene negativo;

c) il *Contraente* diviene quotato in borsa;
d) il *Contraente* è interessato da una *trasformazione societaria*;
e) il fatturato dell'ultimo bilancio depositato (del *Contraente* o, se consolida, consolidato) sia incrementato del 40% rispetto all'ultimo dichiarato.

In tali casi, il tacito rinnovo si interrompe e, per l'effetto, l'*assicurazione* cessa alla naturale scadenza. Rimane ferma la facoltà per la *Compagnia* di proporre il rinnovo dell'*assicurazione* a differenti condizioni di garanzia e di *premio.*

La mancata o non tempestiva comunicazione da parte del *Contraente* degli eventi di cui sopra possono comportare, in caso di successivo *sinistro* o *indagine*, la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* previsto dalla presente *assicurazione*, come disciplinato all'art. "Aggravamento del rischio" delle presenti Norme comuni.

Art. 1.6 Trasformazione societaria

Qualora durante il *periodo di assicurazione* si verifichi una *trasformazione societaria*:

i. il *Contraente* ha l'obbligo di informarne per iscritto la *Compagnia* entro 30 giorni dalla data di efficacia della *trasformazione societaria*, fornendo tutte le informazioni che verranno richieste;
ii. la copertura garantita dalla presente *assicurazione* continua ad operare sino a scadenza del *periodo di assicurazione* ma esclusivamente per *sinistri* e *indagini* relativi ad *atti dannosi e atti dannosi sul lavoro della Società* commessi precedentemente alla data di efficacia della *trasformazione societaria*;
iii. la presente *assicurazione* è da intendersi automaticamente cessata alla scadenza del *periodo di assicurazione* durante il quale si è verificata la *trasformazione societaria*, anche nel caso in cui ne fosse previsto il tacito rinnovo.

Art. 1.7 Dichiarazioni relative al rischio

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione.*

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Esempio

Una delle *Società controllate*, nel semestre precedente alla stipula della polizza, ha presentato una domanda di ammissione a una procedura concorsuale (ad esempio un concordato preventivo governato, ratione temporis, dalla Legge Fallimentare): tale domanda è stata rigettata dal Tribunale adito.

Tale fatto può costituire una circostanza di rischio che deve essere dichiarata e rappresentata alla *Compagnia* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Art. 1.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso della *Compagnia* dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *polizza* o alla *Compagnia***.

Art. 1.12 Altre assicurazioni

Il *Contraente* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone i *massimali* assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio coperto dalla presente *assicurazione*, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre polizze.

Art. 1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.14 Foro competente

In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- **foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;**
- **foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;**
- **foro del luogo dove ha sede legale la *Compagnia*.**

Art. 1.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di *assicurazione*, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni

La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Copertura Responsabilità civile del Management

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Responsabilità civile del Management sono prestate in favore della *Persona assicurata* (o della *Società*, in caso di manleva della *Persona assicurata*).

Art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione

A. Responsabilità civile del Management

La *Compagnia* tiene indenne, **nel limite del *massimale* indicato in *polizza*,** la *Persona assicurata* della *perdita* sopportata in conseguenza di un *sinistro contro la Persona assicurata* o di un'*indagine* avviata nei suoi confronti per un *atto dannoso* commesso involontariamente, **a eccezione della *perdita* per la quale la *Società* abbia manlevato la *Persona assicurata*.**

B. Rimborso alla Società

La *Compagnia* tiene indenne, **nel limite del *massimale* indicato in *polizza*,** la *Società*, **rispetto a quanto da questa pagato in forza di accordo di manleva o ai sensi di legge in favore della *Persona assicurata***, per la *perdita* conseguente a un *sinistro contro la Persona assicurata* o un'*indagine* avviata nei confronti della *Persona assicurata* per un *atto dannoso* commesso involontariamente.

Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera **con l'applicazione delle *franchigie* e dei *sottolimiti* indicati in *polizza* e sempre entro il *massimale* indicato in *polizza***, anche per le seguenti condizioni.

Si precisa inoltre che la *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), **previo consenso scritto e a condizione di averne verificato e confermato, anche a consuntivo, la congruità a fronte di preventivo**. **Sono sempre e comunque esclusi dalla copertura gli stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *Società*.**

Art. 2.3 Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)

Se durante il *periodo di assicurazione* la *Società* acquisisce o costituisce una nuova società, questa si considererà automaticamente - senza necessità di comunicazione alla *Compagnia* - una *Società Controllata*, **a condizione che tale nuova *Società controllata* rispetti tutti i seguenti requisiti**:

i. **non abbia attivi che superino il 30% degli attivi totali del *Contraente*, così come da ultimo bilancio (di esercizio o, se esistente, consolidato) pubblicato dal *Contraente*;**
ii. **non sia una start up con meno di 3 anni di esistenza;**
iii. **non abbia *titoli* quotati o negoziati ovunque nel mondo;**
iv. **non abbia sede legale in USA o Canada;**
v. **non abbia un patrimonio netto negativo o non sia sottoposta/non abbia fatto richiesta di ammissione a qualsivoglia procedura di insolvenza e concorsuale o suo equivalente in qualsiasi giurisdizione;**
vi. **non svolga un'attività appartenente ai seguenti settori: *istituzioni finanziarie* e servizi finanziari, trasporto aereo di passeggeri, fabbricazione di autoveicoli, estrazione di petrolio e gas, fabbricazione di prodotti farmaceutici, hotel, sportivo professionistico, Enti Pubblici, casinò e giochi d'azzardo.**

L'*assicurazione* opera esclusivamente in relazione a *sinistri contro la Persona assicurata* e *indagini* relativi ad *atti dannosi* commessi successivamente alla data di effetto dell'acquisizione o costituzione di tale nuova *Società controllata*.

Se durante il *Periodo di assicurazione* la *Società* acquisisce o costituisce una nuova società che **non rispetti anche solo uno dei requisiti di cui al precedente paragrafo, essa non si considera una *Società controllata***. La Compagnia ha la facoltà di estendere la copertura di tali società controllate a fronte dell'acquisto e del pagamento del *premio* da parte del *Contraente* dell'apposita garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)".

Art. 2.4 Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione

Se durante il *periodo di assicurazione* una *Società controllata* o una *Società partecipata* cessi di essere tale, **l'*assicurazione* continua a essere operante per tale *Società controllata* o *Società partecipata* fino alla scadenza della *polizza* esclusivamente in relazione a *sinistri contro la Persona assicurata* e *indagini* relativi ad *atti dannosi* commessi precedentemente alla data di effetto della cessazione. L'*assicurazione* per tale *Società controllata* o *Società partecipata* cessa automaticamente alla scadenza del *periodo di assicurazione*.**

Se durante il *periodo di assicurazione* una *Società controllata* o una *Società partecipata* entra in una procedura di liquidazione volontaria o di qualsiasi altro tipo, entra in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, *ratione temporis*, dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente, **l'*assicurazione* continua a essere operante per tale *Società controllata* o tale *Società partecipata* fino alla scadenza della *polizza* esclusivamente in relazione a *sinistri contro la persona assicurata* e *indagini* relativi ad *atti dannosi* commessi precedentemente alla data di effetto di tale procedura o accordo. L'*assicurazione* per tale *Società controllata* o *Società partecipata* cessa automaticamente alla scadenza del *periodo di assicurazione*.**

Art. 2.5 Società partecipate

La *Compagnia* tiene indenne la *Persona assicurata* della *perdita* sopportata in conseguenza di un *sinistro contro la Persona assicurata* o di un'*indagine* avviata nei suoi confronti per un *atto dannoso* commesso involontariamente.

L'estensione di copertura si applica unicamente a *sinistri contro la persona assicurata* e *indagini* relative ad *atti dannosi* commessi dopo la data di nomina della *Persona assicurata* presso la *Società partecipata* e cessa in automatico alla data di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico presso la *Società partecipata*.

L'*assicurazione* opera:

1. **a *secondo rischio* rispetto a qualsiasi altra polizza di Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali o di altro tipo che copra la *Persona assicurata* per il medesimo rischio;**
2. **nella misura in cui la *Società partecipata* non abbia provveduto o non debba provvedere a mantenere indenne la *Persona assicurata*, in virtù di accordi od obblighi di legge;**
3. **in caso di nuova *Società partecipata,* divenuta tale durante il *periodo di assicurazione,* a condizione che rispetti tutti i seguenti requisiti**:
 - **non sia una start up con meno di 3 anni di esistenza;**
 - **non abbia *titoli* quotati o negoziati ovunque nel mondo;**
 - **non abbia sede legale in USA o Canada;**
 - **non abbia un patrimonio netto negativo e non sia sottoposta/non abbia fatto richiesta di ammissione a qualsivoglia procedura di insolvenza e concorsuale o suo equivalente in qualsiasi giurisdizione;**
 - **non svolga un'attività appartenente ai seguenti settori: *istituzioni finanziarie*/servizi finanziari, trasporto aereo di passeggeri, fabbricazione di autoveicoli, estrazione di petrolio e gas, fabbricazione di prodotti farmaceutici, hotel, sportivo professionistico, Enti Pubblici, casinò e giochi d'azzardo**.

Art. 2.6 Tasse e contributi previdenziali

A parziale deroga delle lettere d) e j) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* tiene indenni i membri dell'organo di gestione della *Società* per quanto dovuto a titolo di:

- imposte sulle società dovute dalla *Società*;
- remunerazioni dei dipendenti delle *Società* diverse dai *benefit,* dovute dalla *Società*;
- contributi sociali obbligatori,

a condizione che:

i. **la *Società* sia insolvente; e**
ii. **sia stabilito per legge che gli amministratori sono personalmente responsabili del pagamento di tali imposte, remunerazioni e contributi sociali obbligatori; e**
iii. **tali imposte, remunerazioni e contributi sociali obbligatori non siano dovuti in conseguenza di atti intenzionali, criminali o dolosi che costituiscono una violazione di qualunque dovere legale o contrattuale che disciplina il pagamento di tale imposta o remunerazione da parte di tale amministratore; e**
iv. **non si tratti di una *perdita* indennizzabile.**

Art. 2.7 Spese di emergenza

Se, per motivi di documentata emergenza, non è ragionevolmente possibile ottenere il previo consenso scritto della *Compagnia* prima di sostenere le *spese di rappresentanza legale* e i compensi, costi e spese garantiti dall'*assicurazione*, la *Compagnia* si impegna a prestare retroattivamente tale consenso, **fermo il diritto alla verifica della congruità degli importi**.

Art. 2.8 Spese della Persona assicurata per inquinamento

A parziale deroga della lettera f) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese per l'assistenza di un legale sostenuti dalla *Persona assicurata* **in relazione a un *sinistro contro la Persona assicurata* o un'*indagine* derivante da *sostanze inquinanti***.

Art. 2.9 Spese di tutela della reputazione

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi:

- della consulenza di terzi esperti in pubbliche relazioni;
- di una società specializzata in crisis management; o
- di uno studio legale;

al fine di mitigare i danni alla reputazione derivati da un *sinistro contro la Persona assicurata* o da un'*indagine* coperti dall'*assicurazione* quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli sostenuti per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria o al fine di pubblicizzare l'esito di un *giudizio definitivo*.

Art. 2.10 Spese di gestione di una situazione di crisi con un'autorità amministrativa

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi di consulenti nella gestione della crisi con l'*autorità amministrativa*, **a condizione che l'evento critico non costituisca un *sinistro contro la Persona assicurata*, un'*indagine* o una *intimazione***.

Per evento critico nei rapporti con l'*autorità amministrativa* si intende:

- un'ispezione, verifica, sopralluogo o irruzione, anche a sorpresa, presso la *Società* o presso una *Persona assicurata* da parte di un'*autorità amministrativa*, che preveda o comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti, registri o registrazioni o l'audizione di una *Persona assicurata*;
- la diffusione tra il pubblico della notizia di quanto sopra;
- il ricevimento da parte della *Persona assicurata*, durante il *periodo di assicurazione*, di una formale richiesta da parte di un'*autorità amministrativa* che comporti l'obbligo per la *Persona assicurata* di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare a un'audizione presso tale *autorità amministrativa*.

Art. 2.11 Spese connesse a un colloquio formale per insolvenza

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi della consulenza di un legale al fine della preparazione e partecipazione di una *Persona assicurata* a un colloquio formale con un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario o supervisore o altra carica nell'ambito di una qualsiasi procedura concorsuale ai sensi di qualsiasi giurisdizione, in merito all'attività di una *Società* insolvente, **quando le circostanze dell'insolvenza sono tali da lasciare ragionevolmente pensare che possa originarsi un *sinistro contro la Persona assicurata*.**

Art. 2.12 Spese di presenza in udienza e compensi in relazione a un'intimazione

La *Compagnia* riconosce alla *Persona assicurata*:

- un indennizzo per ciascun giorno in cui è necessaria la sua presenza in udienza dinanzi a una autorità giudiziaria o arbitrale da parte di tale *Persona assicurata*;
- i compensi e le spese di un legale per la consulenza in relazione al fornire informazioni o al comparire in qualità di testimone, come richiesto da un'*intimazione*,

esclusivamente in relazione a un *sinistro contro la Persona assicurata* o una *indagine* coperta dall'*assicurazione*.

Art. 2.13 Spese per omicidio colposo (salute e sicurezza sul lavoro)

A parziale deroga delle lettere a.3) e c) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi della consulenza di un legale in relazione a un *sinistro contro la Persona assicurata* o le *spese di rappresentanza legale* per un'*indagine* derivanti da un omicidio involontario, preterintenzionale o colposo occorso in ragione di una violazione delle norme in materia di salute o sicurezza sul lavoro o per violazione del D. Lgs. 81/2008 o dell'equivalente in altre giurisdizioni.

Art. 2.14 Spese per cauzioni

La *Compagnia* paga alla *Persona assicurata* il corrispettivo o premio necessario per ottenere, nelle giurisdizioni ove sia consentito, la cauzione, o altro equivalente, **per un periodo non superiore a 12 mesi**, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'autorità giudiziaria in sede penale a carico della *Persona assicurata*, oppure per ottenere altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, **esclusivamente in relazione a un *sinistro contro la Persona assicurata* o una *indagine* coperta dall'*assicurazione***.

Sono comunque escluse dalla copertura le spese o gli interessi passivi da sostenersi in relazione a qualsiasi forma di contro-garanzia richiesta ai fini della prestazione o del finanziamento della cauzione, nonché la cauzione medesima o altra garanzia equivalente.

Art. 2.15 Spese per servizi essenziali in caso di privazione di beni

Qualora un'autorità giudiziaria:
- emetta un mandato d'arresto o un provvedimento che disponga la limitazione al diritto di compiere atti dispositivi su beni della *Persona assicurata*;
- emetta un provvedimento che disponga la confisca, il sequestro, il congelamento di beni;
- emetta un provvedimento d'interdizione dagli uffici direttivi della *Società*,
- simili provvedimenti previsti dalla legge applicabile nei confronti di *Persona assicurata*,

la *Compagnia*, **nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile**, rimborsa alla *Persona assicurata* oppure, a scelta della *Compagnia* in considerazione delle circostanze del caso, direttamente ai terzi fornitori dei servizi di seguito elencati:

- le rette scolastiche per i minori a carico;
- le rate mensili di mutuo o locazione per la prima casa;
- i costi per utenze, ad esempio acqua, gas, elettricità, telefono e servizi internet,
- i premi per polizze assicurative personali, incluse polizze proprietà, vita e sanitarie sottoscritte dalla *Persona assicurata* nel suo interesse.

La garanzia opera a condizione che:

i. **le spese siano dovute dalla *Persona assicurata* in forza di contratti da essa stipulati prima del predetto provvedimento giudiziale e la *Persona assicurata* sia in grado di dimostrarne per iscritto, su richiesta della *Compagnia*, la data di sottoscrizione;**
ii. **le spese eccedono qualsiasi indennità personale concessa in relazione al predetto provvedimento giudiziale;**
iii. **le spese siano dovute durante il periodo decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data di efficacia del predetto provvedimento giudiziale e fino a quando la *Persona assicurata* ne abbia ottenuto la revoca, ma in nessun caso per un periodo superiore a 12 mesi;**
iv. **la *Persona assicurata* abbia denunciato il predetto provvedimento giudiziale alla *Compagnia* tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica e abbia fornito tutti i dati necessari per il pagamento e le ulteriori informazioni che potrebbero essere richieste a tal fine.**

La garanzia opera esclusivamente per spese che originino da un *sinistro contro la Persona assicurata* o una *indagine* coperti dall'*assicurazione*.

Art. 2.16 Spese di opposizione in sede cautelare o d'urgenza

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per l'assistenza di un legale in relazione all'instaurazione di un'azione giudiziaria finalizzata a fare opposizione, impugnare o ottenere la revoca di un provvedimento in via cautelare o d'urgenza **che abbia disposto:**

i. **il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili della *Persona assicurata*;**
ii. **la costituzione di ipoteca giudiziale sui beni immobili della *Persona assicurata*;**
iii. **l'interdizione temporanea o perpetua della *Persona assicurata* dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;**
iv. **la restrizione della libertà personale della *Persona assicurata* (arresti domiciliari, detenzione in carcere o in altro istituto ai sensi delle leggi vigenti applicabili).**

La garanzia opera esclusivamente per compensi e spese del legale in relazione a un'azione giudiziaria che origini da un *sinistro contro la Persona assicurata* o una *indagine* coperti dall'*assicurazione*.

Art. 2.17 Spese di estradizione

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per la consulenza di un legale in relazione a una procedura di estradizione, **a condizione che le circostanze di tale procedura siano tali da lasciare ragionevolmente pensare che possa originarsi un *sinistro contro la Persona assicurata* o un'*indagine*.**

Per procedura di estradizione si intende:
- un procedimento nei confronti di una *Persona assicurata*, incluso ogni relativo ricorso in appello o per revisione, contro una decisione di estradizione di un ente governativo,
- ogni istanza presentata al Tribunale Europeo per i Diritti Umani o un tribunale equivalente, in relazione a qualsivoglia procedimento per estradare una *Persona assicurata* in un altro Paese contro la propria volontà.

È, altresì, incluso il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno, d'importo ragionevole, per la *Persona assicurata* e il relativo coniuge o convivente more uxorio e figli di età inferiore ai diciotto anni, per un viaggio di andata e ritorno direttamente connesso a una procedura di estradizione.

Art. 2.18 Spese di consulenza psicologica

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per la consulenza di uno psicologo, **esclusivamente se incaricato da una *Persona assicurata* in relazione a un *sinistro contro la Persona assicurata* o una *indagine* coperti dalla presente *assicurazione.***

Art. 2.19 Spese di gestione della indagine interna (*internal investigation*)

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi di consulenti nella gestione di una indagine interna, **a condizione che da essa non derivi e comunque non costituisca un *sinistro contro la Persona assicurata* o una *indagine* o una *intimazione***.
Per indagine interna si intende:

- una verifica interna condotta dalla *Società* al fine di stabilire se debba essere effettuata un'auto-denuncia, in quanto ritiene probabile che vi sia stata una violazione sostanziale di obblighi derivanti da leggi o regolamenti a carico della *Società* o di una *Persona assicurata*; o
- una verifica interna richiesta da un'*autorità amministrativa* in seguito a una auto-denuncia, ossia una denuncia all'*autorità amministrativa* di fatti che potrebbero essere legalmente rilevanti, effettuata ai sensi dell'obbligo imposto da una legge o da un regolamento a una *Persona assicurata,* la cui omissione o ritardo potrebbe comportare conseguenze giuridiche.

Il termine verifica interna **non comprende qualunque controllo, ispezione, verifica di conformità, revisione, esaminazione, produzione di documenti o audit avente carattere routinario o frequenza regolare**.

Nel caso in cui la *Compagnia* abbia rimborsato alla *Società* compensi e spese derivanti da una verifica interna e a questa non consegua alcuna successiva auto-denuncia, il *Contraente* rimborsa alla *Compagnia* quanto già pagato.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.20 Rischi esclusi dall'assicurazione

Le garanzie prestate dalla Copertura Responsabilità civile del Management non coprono i *sinistri contro la Persona assicurata*, le *indagini* e i compensi, costi e spese che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di, o che comunque riguardino:

a) CONDOTTE DOLOSE
- **a.1) qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un *Assicurato* e al quale lo stesso non aveva diritto;**
- **a.2) qualsiasi *atto doloso* o fraudolento commesso da un *Assicurato*;**
- **a.3) qualsiasi reato commesso da un *Assicurato*.**

Tali esclusioni si applicano esclusivamente nel caso in cui le circostanze indicate siano state confessate da un *Assicurato*, oppure siano state accertate da un *giudizio definitivo*. In tal caso, eventuali somme anticipate dalla *Compagnia* devono essere restituite dall'*Assicurato*.

b) CONTROVERSIE PRECEDENTI E CIRCOSTANZE NOTE O DENUNCIATE SU DIVERSE ASSICURAZIONI
- **b.1) qualsiasi vertenza o altro procedimento iniziato o avviato prima della data di decorrenza dell'*assicurazione* (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: un procedimento civile, penale, amministrativo o avviato da un'*autorità amministrativa* che coinvolga una *Società*, una *Società partecipata* o una *Persona assicurata*);**
- **b.2) una *circostanza* di cui una *Società*, una *Società partecipata* o una *Persona assicurata* aveva conoscenza prima della data di decorrenza della presente *assicurazione*;**
- **b.3) un *atto dannoso* o una serie di *atti dannosi* connessi a cui si riferisce un *sinistro contro la Persona assicurata*, un'*indagine* o una *circostanza* già denunciati alla *Compagnia* o ad altri assicuratori in base a polizze scadute o in vigore alla data o prima della data di decorrenza della presente *assicurazione*.**

c) LESIONI FISICHE E DANNI AI BENI:
qualsiasi lesione fisica, malattia, sofferenza emotiva, morte di una persona fisica, danneggiamento, deterioramento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso di tale bene.
La presente esclusione non si applica alla condizione sempre operante "Spese per omicidio colposo (salute e sicurezza sul lavoro)" e non si applica a sofferenze mentali o emotive derivanti da un *atto dannoso sul lavoro delle Persone assicurate.*

d) SANZIONI MULTE E AMMENDE:
qualsiasi somma da pagare in relazione a imposte e tasse, sanzioni, multe e ammende di ogni genere.
La presente esclusione non si applica alla condizione sempre operante "Tasse e contributi previdenziali".

e) TRUSTEE
qualsiasi effettiva o presunta violazione di obblighi imposti da qualunque legge, regolamento o consuetudine avente forza di legge commessa nell'agire in veste di Trustee di qualunque Piano pensionistico, fondo previdenziale, piano di condivisione degli utili o altro piano di *benefit* per i dipendenti.

f) INQUINAMENTO:
qualsiasi disposizione o richiesta di:
- **f.1) verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, neutralizzazione o valutazione degli effetti di *sostanze inquinanti*;**
- **f.2) riportare beni o risorse al loro stato originale.**

La presente esclusione non si applica alla condizione sempre operante "Spese della Persona assicurata per inquinamento".

g) STRUMENTI FINANZIARI
- **g.1) la preparazione ed emissione di qualsivoglia prospetto informativo ("prospectus") o qualsiasi dichiarazione, informazione, notizia o dato in esso contenuto;**
- **g.2) un collocamento privato o un'offerta pubblica di *titoli* effettuati durante il *periodo di assicurazione*;**
- **g.3) qualsiasi reale o presunta violazione di qualunque legge o regolamento specificamente applicabile a società aventi titoli di debito o di capitale quotati o negoziati in qualunque mercato mobiliare, ovunque nel mondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, negli Stati Uniti d'America il Securities Act del 1933 e successive modifiche e il Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche e in Italia il D. Lgs. 58/1998 (TUF) e successive modifiche.**

h) SERVIZI PROFESSIONALI
qualsiasi somma da pagare per la prestazione o mancata prestazione di servizi di natura professionale o consulenza a un acquirente o cliente dell'Assicurato.

i) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE
qualsiasi responsabilità amministrativa per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici e la responsabilità contabile nell'ipotesi di sussistenza e accertamento di colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), in relazione all'incarico della *Persona assicurata* presso la *Società.*
La presente esclusione è da intendersi operante esclusivamente nel caso in cui la *Società* sia a partecipazione pubblica.

j) REMUNERAZIONI DI LAVORO
emolumenti, retribuzioni, compensi connessi a periodi contrattuali o legali di preavviso, *benefit*, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto o trattamenti di fine mandato, come pure qualsiasi altra remunerazione o obbligazione o contribuzione di natura fiscale o previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma o a progetto che è o sarebbe stata dovuta sin dall'origine in ragione di un rapporto di lavoro, di collaborazione o a progetto.

k) RADIAZIONI
- **k.1) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;**
- **k.2) sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.**

l) ATTI DI GUERRA O INVASIONE
atti di guerra, invasione, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e non, atti terroristici. L'*assicurazione* non comprende inoltre perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti da o riguardanti azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione degli eventi sopra indicati.

Si precisa che al fine di stabilire l'applicabilità delle esclusioni sopra riportate, qualsiasi *atto dannoso* o condotta di una *Persona assicurata* sarà imputata esclusivamente alla stessa.

Si precisa inoltre che la presente *assicurazione* non copre tutto ciò che non è assicurabile ai sensi della legge della giurisdizione nella quale il *sinistro contro la Persona assicurata* è stato avanzato o l'*indagine* è stata avviata.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in *polizza*

Art. 2.21 Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)

Se durante il *periodo di assicurazione* la *Società* acquisisce o costituisce una nuova società che non rispetti i requisiti di cui all'art. "Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)", previa comunicazione di tale evento da parte del *Contraente*, la *Compagnia* ha la facoltà

di valutare e di proporre al *Contraente* condizioni e importo del premio da pagare per estendere l'*assicurazione* a tale nuova *Società controllata*, **comunque esclusivamente in relazione ad *atti dannosi* commessi successivamente alla data di effetto dell'acquisizione o costituzione di tale nuova *Società controllata*.**

Art. 2.22 Società a partecipazione pubblica (RAAC)

A parziale deroga della lettera i) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", **in caso di *Società* a partecipazione pubblica**, la *Compagnia* tiene indenne la *Persona assicurata*, **che ne abbia fatto esplicita richiesta**, della *perdita* sopportata in conseguenza dell'accertamento con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato di sua responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per un *atto dannoso* involontariamente commesso nell'ambito del suo incarico nella *Società*.

La presente garanzia aggiuntiva è offerta con l'applicazione di un premio *pro capite* a totale carico di tale *Persona assicurata*, che deve provvedere al pagamento direttamente alla *Compagnia*, per il tramite dell'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*. **Nessun onere relativo al pagamento del premio può ricadere sulla *Società*.**

Per ciascun *periodo di assicurazione,* la *Compagnia* emette apposite appendici per le *Persone assicurate* aderenti, **senza applicazione del tacito rinnovo.**

Alla scadenza del *periodo di assicurazione* per le *Persone assicurate* aderenti che siano cessate dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, è concesso automaticamente - e senza pagamento di un *premio* aggiuntivo – un *periodo di garanzia postuma* di 6 anni con effetto dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione.*
L'*assicurazione*, durante il presente *periodo di garanzia postuma*, opera esclusivamente in relazione alla responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per *sinistri contro la Persona assicurata* avanzati o *indagini* avviate durante tale periodo, per *atti dannosi* commessi o si presume siano stati commessi precedentemente alla data in cui tali persone abbiano cessato di agire in qualità di *Persona assicurata*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.23 Massimale

Il *massimale* indicato in *polizza* costituisce la massima somma dovuta e indennizzabile dalla *Compagnia* in base alla presente *assicurazione,* fatto salvo quanto previsto di seguito per le *spese di difesa*, indipendentemente dal numero degli *Assicurati* e dal numero di *sinistri* e *indagini*.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1917 del Codice Civile, le *spese di difesa* sono a carico della *Compagnia* nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

L'attivazione di un *periodo di garanzia postuma* automatico od opzionale o di un periodo di RUN-OFF non comporta alcun aumento o integrazione o re-integrazione del *massimale*.

Art. 2.24 Reintegro del massimale

Nel caso di esaurimento del *massimale* aggregato per *periodo di assicurazione* previsto in *polizza* per le garanzie della Copertura Responsabilità civile del Management, la *Compagnia* avrà la facoltà di reintegrare tale *massimale* **per il 10% e fino a un massimo di 500.000 euro**, al fine di indennizzare una *Persona assicurata* a condizione che questi non sia manlevato dalla *Società*.

La *Compagnia* garantisce un unico reintegro del *massimale* e in relazione a un *sinistro* che non sia relativo a una *richiesta di risarcimento* o una *circostanza* connessa a precedenti *richieste di risarcimento* o *circostanze* già denunciate.

Art. 2.25 Sinistri in serie

Se più *sinistri contro la Persona assicurata* o *indagini* sono basati o riconducibili al medesimo *atto dannoso* o a una serie di *atti dannosi* tra loro causalmente connessi o in qualsiasi modo tra di loro collegati, allora tali *sinistri contro la Persona assicurata* o *indagini* sono considerati come un solo *sinistro contro la Persona assicurata* o *indagine (sinistri* o *indagini* in serie) e sono tutti attribuiti esclusivamente al medesimo *periodo di assicurazione* o all'eventuale *periodo di garanzia postuma.*

In tali casi, la data in cui il *Contraente* comunica alla *Compagnia* la ricezione del primo *sinistro contro la Persona assicurata* o l'avvio della prima *indagine* è considerata come la data di denuncia applicabile a tutti i *sinistri contro la Persona assicurata* o *indagini* successive, anche per quelle presentate dopo la cessazione dell'*assicurazione*.

Tali *sinistri contro la Persona assicurata o indagini* in serie sono considerati come un unico *sinistro contro la Persona assicurata* o *indagine* soggetto a un unico *massimale*, *sottolimite* e *franchigia* (se applicabili).

Art. 2.26 Assicurazioni obbligatorie

La presente *assicurazione* non è sostitutiva di eventuali *assicurazioni* obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta a esse.

Art. 2.27 Validità temporale della garanzia (clausola "claims made")

L'*assicurazione* è prestata in forma "claims made".

Sono, pertanto, compresi in garanzia i *sinistri contro la Persona assicurata* e le *indagini*:

- **rispettivamente ricevuti dall'*Assicurato* o avviati per la prima volta durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di garanzia postuma* (se concesso);**
- **denunciati dal *Contraente* alla *Compagnia* durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di garanzia postuma* (se concesso); e**
- **conseguenti a un *atto dannoso* commesso nel *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.**

Esempio di "claims made"

Il *Contraente* Alfa stipula la *Polizza* per il *periodo di assicurazione* 1.1.2022 / 1.1.2023, con *retroattività* al 1.1.2020.

Alfa denuncia un *sinistro contro la Persona assicurata* per una *richiesta di risarcimento* presentata in data 10.2.2022 in relazione a un *atto dannoso* asseritamente commesso da un amministratore di una *Società controllata* il 26.5.2020. Il sinistro è coperto dalla presente Polizza.

Se l'*atto dannoso* fosse stato asseritamente commesso il 26.5.2018 o la *richiesta di risarcimento* presentata il 10.2.2023, il sinistro non sarebbe stato coperto dalla presente *Polizza*.

Art. 2.28 Circostanze

L'*assicurazione* copre le *circostanze*:

- **di cui l'*Assicurato* venga a conoscenza per la prima volta durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di garanzia postuma* (se concesso);**
- **denunciate dal *Contraente* alla *Compagnia* durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di garanzia postuma* (se concesso); e**
- **relative a un *atto dannoso* commesso, o che si presume sia stato commesso, durante il *periodo di assicurazione* o di *retroattività*.**

L'*assicurazione* copre quindi i *sinistri contro la Persona assicurata* o le *indagini*, attribuibili alle *circostanze* di cui sopra, avanzati o avviati anche dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* o del *periodo di garanzia postuma* (se concesso).
Si precisa che la denuncia di *sinistri contro la Persona assicurata* o di *indagini* effettuata ai sensi di quanto sopra descritto, è considerata come temporalmente avvenuta nel momento in cui la *circostanza* è stata notificata alla *Compagnia*. Pertanto, sono applicate le condizioni di *assicurazione* in vigore e il residuo del *massimale* spettante in tale *periodo di assicurazione.*

Esempio di circostanze

Durante il *periodo di assicurazione*, una *Persona assicurata* (ad es. amministratore di una *Società controllata*) viene a conoscenza del fatto che l'assemblea dei soci di quella *Società controllata* sta valutando l'opportunità di deliberare nell'immediato futuro la promozione dell'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'organo amministrativo per *atti dannosi* che si può ragionevolmente presumere siano stati commessi dopo la data di *retroattività*.

Tale fatto può costituire una *circostanza* ai sensi di *Polizza* e, in quanto tale, deve essere denunciata alla *Compagnia*.

Art. 2.29 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera per i *sinistri contro la Persona assicurata* avanzati *e* le *indagini* avviate in qualsiasi giurisdizione, ossia nel mondo intero, **esclusi USA e Canada**, salvo che la legge applicabile ai sensi dell'*assicurazione* o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il *sinistro contro la Persona assicurata* è stato avanzato o l'*indagine* è stata avviata impediscano alla *Compagnia* di prestare *l'indennizzo*.

Art. 2.30 Periodo di garanzia postuma (automatico in caso di mancato rinnovo)

Nel caso in cui, alla scadenza del *periodo di assicurazione*, l'*assicurazione* non si rinnovi per l'annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza pagamento di un *premio* aggiuntivo – un *periodo di garanzia postuma* automatico di 60 giorni con effetto dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione.*

L'*assicurazione*, durante il *periodo di garanzia postuma* automatico opera esclusivamente per *sinistri contro la Persona assicurata* avanzati o *indagini* avviate durante tale periodo, purché gli *atti dannosi* siano stati commessi o si presume siano stati commessi prima della scadenza del *periodo di assicurazione.*

Art. 2.31 Periodo di garanzia postuma esteso (opzionale in caso di mancato rinnovo)

Nel caso in cui, alla scadenza del *periodo di assicurazione*, l'*assicurazione* non si rinnovi per l'annualità successiva, in alternativa al *periodo di garanzia postuma* automatico di 60 giorni, il *Contraente* ha la facoltà di richiedere alla *Compagnia* un *periodo di garanzia postuma* esteso con effetto dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione* e **per una durata massima di 6 anni, a fronte del premio aggiuntivo stabilito in *polizza*.**

La richiesta deve essere inviata all'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia* entro 30 giorni dalla scadenza del *periodo di assicurazione*.

L'*assicurazione*, durante il *periodo di garanzia postuma* esteso opera esclusivamente per *sinistri contro la Persona assicurata* avanzati o *indagini* avviate durante tale periodo, purché gli *atti dannosi* siano stati commessi o si presume siano stati commessi prima della scadenza del *periodo di assicurazione*.

Il *periodo di garanzia postuma* esteso cessa, con effetto immediato, nel caso in cui il *Contraente* stipuli un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali o acquisti il *periodo di garanzia postuma* presso un diverso assicuratore. In tal caso il *premio* già versato s'intende interamente goduto.

Il *periodo di garanzia postuma* esteso non può essere concesso nel caso in cui il *Contraente* sia coinvolto in una *trasformazione societaria.*

Art. 2.32 Periodo di garanzia postuma per persone assicurate cessate (automatico in caso di mancato rinnovo)

Nel caso in cui alla scadenza del *periodo di assicurazione*, l'*assicurazione* non si rinnovi per l'annualità successiva e non sia stato acquistato il *periodo di garanzia postuma* esteso è concesso automaticamente - e senza pagamento di un *premio* aggiuntivo – un *periodo di garanzia postuma* di 6 anni con effetto dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione* **operante esclusivamente per le *Persone assicurate* che durante il *periodo di assicurazione* abbiano cessato il loro incarico nella *Società* volontariamente, per naturale scadenza o per pensionamento obbligato o anticipato, così come definito dalla legge**.

L'*assicurazione*, durante il presente *periodo di garanzia postuma*, opera esclusivamente per *sinistri contro la Persona assicurata* avanzati o *indagini* avviate durante tale periodo, in relazione ad *atti dannosi* commessi o si presume siano stati commessi precedentemente alla data in cui tali persone abbiano cessato di agire in qualità di *Persona assicurata*.

L'*assicurazione* opera **a condizione che la cessazione dell'incarico non si sia verificata a seguito di una *trasformazione societaria*.**

Art. 2.33 Periodo di RUN-OFF (opzionale in caso di *trasformazione societaria*)

Fermo restando quanto previsto dall'art. "Trasformazione societaria" di *Polizza*, **entro 30 giorni dalla data di efficacia della *trasformazione societaria***, il *Contraente* ha la facoltà di richiedere alla *Compagnia*, che ha la facoltà di valutare se offrire, la concessione di un periodo di RUN-OFF, **ai termini e condizioni e a fronte del pagamento del *premio* aggiuntivo stabiliti dalla *Compagnia***.

In caso di acquisto del periodo di RUN-OFF, l'*assicurazione*, fermi gli altri termini e condizioni, **si estende ai *sinistri contro la Persona assicurata* e alle *indagini* avanzati o avviate per la prima volta dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* durante il quale la *trasformazione societaria* si è verificata e per una durata massima di 5 anni, purché gli *atti dannosi* siano stati commessi o si presume siano stati commessi prima della data di efficacia della *trasformazione societaria*.**

Il periodo di RUN-OFF cessa, con effetto immediato, nel caso in cui il *Contraente* stipuli un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali o acquisti il periodo di RUN-OFF presso un diverso assicuratore. In tal caso il *premio* già versato s'intende interamente goduto.

Copertura Responsabilità civile della Società

La Copertura Responsabilità civile della Società è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla Copertura Responsabilità civile del Management.

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Responsabilità civile della Società sono prestate **in favore della *Società***.
La *Società* è assicurata **a condizione che in *polizza* sia opzionata la rispettiva garanzia e sia stato corrisposto il relativo *premio*.**

Art. 3.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne la *Società* della *perdita* conseguente a un *sinistro contro la Società* per un *atto dannoso* commesso involontariamente.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ciascun *sinistro contro la Società* e sino alla concorrenza del *sottolimite* indicato in *polizza* per *sinistro contro la Società* e per *periodo di assicurazione*.

Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera, **con l'applicazione delle *franchigie* e dei *sottolimiti* indicati in *polizza*, sempre entro il *massimale* indicato in *polizza***, anche per le seguenti condizioni.

Si precisa inoltre che la *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), **previo consenso scritto e a condizione di averne verificato e confermato, anche a consuntivo, la congruità a fronte di preventivo**. **Sono sempre e comunque esclusi dalla copertura gli stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *Società*.**

Le condizioni sempre operanti " Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)" e "Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione" e la garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)", se acquistata, della Copertura Responsabilità del Management si applicano qui ai medesimi termini ma con riferimento ai *sinistri contro la Società*, mentre non si applicano alle *indagini*.

Art. 3.3 Spese di emergenza

Se, per motivi di documentata emergenza, non è ragionevolmente possibile ottenere il previo consenso scritto della *Compagnia* prima di sostenere i compensi, costi e spese garantiti dall'*assicurazione*, la *Compagnia* si impegna a prestare retroattivamente tale consenso, **fermo il diritto alla verifica della congruità degli importi**.

Art. 3.4 Spese di tutela della reputazione

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi della consulenza di terzi esperti in pubbliche relazioni, di una società specializzata in crisis management o di uno studio legale al fine di mitigare i danni alla reputazione derivati da un *sinistro contro la Società* coperto dall'*assicurazione* quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli sostenuti per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria o al fine di pubblicizzare l'esito di un *giudizio definitivo*.

Art. 3.5 Spese della Società per inquinamento

A parziale deroga della lettera f) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese per l'assistenza di un legale in relazione a *richieste di risarcimento* derivanti da *sostanze inquinanti.*

Art. 3.6 Spese relative a un procedimento penale o un'indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (salute e sicurezza sul lavoro)

A parziale deroga delle lettere a.3) e c) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese per l'assistenza di un legale sostenuti in relazione a un *Procedimento penale o indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime relative alla salute e sicurezza sul lavoro*.

Art. 3.7 Spese per lesioni fisiche e danni ai beni

A parziale deroga della lettera c) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* rimborsa i compensi e le spese per l'assistenza di un legale in relazione a un *sinistro contro la Società* per una lesione fisica, una malattia, sofferenza emotiva, morte di una persona fisica, danneggiamento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso di tale bene.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.8 Rischi esclusi dall'assicurazione

Tutti i rischi esclusi previsti per le garanzie della Copertura Responsabilità civile del Management si applicano alla *Società* in relazione ai *sinistri contro la Società* e a tutte le garanzie della presente Copertura Responsabilità civile della Società.

Alla presente Copertura Responsabilità civile della Società si applicano altresì le seguenti esclusioni:

a) CONTRATTI
qualsiasi violazione di qualunque contratto verbale o scritto salvo nella misura in cui la *Società* sarebbe stata comunque responsabile della *perdita*, anche in assenza del contratto o accordo.

b) PROPRIETÀ INTELLETTUALE
qualsiasi reale o presunta appropriazione indebita, contraffazione o violazione di qualsiasi diritto d'autore, brevetti, marchi, marchi di servizio, segreti commerciali, titolo o altri diritti di proprietà o di licenza o di proprietà intellettuale di qualsiasi prodotto, tecnologie o servizio.

c) PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
qualsiasi reale o presunta violazione di qualsiasi legge, in relazione a qualsiasi delle seguenti attività: pratiche commerciali sleali, antitrust, concorrenza tra le imprese o interferenza illecita in un altro lavoro o in un rapporto contrattuale.

Con specifico riferimento ai seguenti rischi esclusi previsti per le garanzie della Copertura Responsabilità civile del Management:

d) LESIONI FISICHE E DANNI AI BENI, l'esclusione non si applica alle condizioni sempre operanti "Spese relative a o un procedimento penale o un'indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (salute e sicurezza sul lavoro)" e "Spese per lesioni fisiche e danni ai beni".

e) INQUINAMENTO, l'esclusione non si applica alla condizione sempre operante "Spese della Società per inquinamento".

Per maggiore chiarezza, ai fini dell'applicabilità delle esclusioni per la *Società* della presente Copertura Responsabilità civile della Società, gli atti, presunti o effettivi, e le decisioni di qualsiasi *Persona assicurata* equivalgono ad atti, presunti o effettivi, e decisioni della *Società*.

Art. 3.9 Franchigia

L'*assicurazione* opera con l'applicazione della *franchigia* per ogni *sinistro contro la Società* indicata in *polizza*.

Esempio di applicazione della franchigia

In relazione a un *Sinistro contro la Società*, si accerta che la *perdita* è pari a complessivi Euro 1.000.000, a fronte di una franchigia di *Polizza* pari a Euro 15.000.
La Compagnia paga in favore dell'*Assicurato* un *indennizzo* pari a Euro 985.000.

Qualora la *perdita* fosse stata pari a Euro 10.000, nessun *indennizzo* sarebbe stato dovuto dalla *Compagnia*.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile del Management si applicano alla presente Copertura Responsabilità civile della Società, salvo quanto differentemente previsto dai seguenti articoli.

Per maggior chiarezza, fermo restando che *l'assicurazione* è prestata nella forma "claims made", si precisa che tali condizioni relative ai *sinistri contro la Persona assicurata* si applicano ai *sinistri contro la Società*, mentre qui non si applicano le previsioni sulle *indagini*.

Art. 3.10 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera per i *sinistri contro la Società* **avanzati nell'Unione Europea**, salvo che la legge applicabile ai sensi dell'*assicurazione* o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il *sinistro contro la Società* è stato avanzato impediscano alla *Compagnia* di prestare l'*indennizzo*.

Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro

La Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla Copertura Responsabilità civile del Management.

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro sono prestate **in favore della *Società***.
La *Società* è assicurata **a condizione che in *polizza* sia opzionata la rispettiva garanzia e sia stato corrisposto il relativo *premio*.**

Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne la *Società* della *perdita* conseguente a un *sinistro di lavoro contro la Società* avanzato per un *atto dannoso sul lavoro della Società* involontariamente commesso.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ciascun *sinistro di lavoro contro la Società* e sino alla concorrenza del *sottolimite* indicato in *polizza* per *sinistro contro la Società* e per *periodo di assicurazione*.

Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera, **con l'applicazione delle *franchigie* e *sottolimiti* indicati in *polizza*, sempre entro il *massimale* indicato in *polizza***, anche per le seguenti condizioni.

Si precisa inoltre che la *Compagnia* rimborsa alla *Società* i compensi, costi e spese sostenute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), **previo consenso scritto e a condizione di averne verificato e confermato, anche a consuntivo, la congruità a fronte di preventivo**. **Sono sempre e comunque esclusi dalla copertura gli stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *Società*.**

Le condizioni sempre operanti " Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)" e "Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione" e la garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)", se acquistata, della Copertura Responsabilità del Management si applicano qui ai medesimi termini ma con riferimento ai *sinistri di lavoro contro la Società* e agli *atti dannosi sul lavoro della Società*, mentre non si applicano alle *indagini*.

Art. 4.3 Azioni in caso di demansionamento e licenziamento

A parziale deroga della lettera j) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* tiene indenne la *Società* della *perdita* alla stessa imputabile in conseguenza di un *sinistro di lavoro contro la Società* **esclusivamente riconducibile ai casi di:**

- **illegittimo demansionamento;**
- **licenziamenti dichiarati illegittimi.**

L'estensione si applica unicamente ai casi in cui una sentenza di condanna obblighi la *Società* al pagamento dell'indennità risarcitoria.

In tal caso, la *Compagnia* corrisponde una somma pari a:

- **3 mensilità di quelle previste a titolo di indennità ai sensi dell'art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori;**
- **3 mensilità di quelle previste a titolo di indennità ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Jobs Act (D. Lgs. 23/2015);**
- **2 mensilità di quelle previste a titolo di indennità ai sensi dell'art. 8 della Legge 604/1966.**

Art. 4.4 Spese di emergenza

Se, per ragioni di documentata emergenza, non è ragionevolmente possibile ottenere il previo consenso scritto della *Compagnia* prima di sostenere i compensi, costi e spese garantiti dall'*assicurazione*, la *Compagnia* si impegna a prestare retroattivamente tale consenso, **fermo il diritto alla verifica della congruità degli importi**.

Art. 4.5 Spese di tutela della reputazione

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi della consulenza di terzi esperti in pubbliche relazioni, di una società specializzata in crisis management o di uno studio legale al fine di mitigare i danni alla reputazione derivati da un *sinistro di lavoro contro la Società* coperto dall'*assicurazione* quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli sostenuti per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria o al fine di pubblicizzare l'esito di un *giudizio definitivo*.

Art. 4.6 Spese di consulenza legale preliminare

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti per avvalersi della consulenza di un legale in merito alla posizione della *Società* in relazione a:

- una *circostanza* che si verifichi nel corso del *periodo di assicurazione* e che potrebbe successivamente dare origine a un *sinistro di lavoro contro la Società*; e
- alle azioni da intraprendere per impedire o mitigare il rischio del verificarsi dello stesso.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.7 Rischi esclusi dall'assicurazione

<u>Tutti i rischi esclusi previsti per le garanzie della Copertura Responsabilità civile del Management si applicano alla *Società* in relazione ai *sinistri di lavoro contro la Società* e a tutte le garanzie della presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro</u>.

Alla presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro si applicano altresì le seguenti esclusioni:

a) DIRITTI SINDACALI
qualsiasi effettiva o asserita violazione delle responsabilità, obblighi e doveri previsti da qualsiasi norma, anche di matrice giurisprudenziale, in materia di diritti sindacali od altre attività collettive, ovvero l'applicazione dei contratti collettivi.

b) LICENZIAMENTI COLLETTIVI E MOBILITÀ
licenziamenti collettivi o mobilità secondo quanto previsto da qualsiasi norma federale, regionale, nazionale o internazionale, ovvero da un orientamento giurisprudenziale, in materia. Per licenziamento collettivo e messa in mobilità si intende, in Italia, quanto previsto dalla L. 223/1991 e successive modifiche.

c) SEMINARI E PROGRAMMI AZIENDALI
qualsiasi responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso a un *sinistro di lavoro contro la Società* o i costi di reintegrazione di un dipendente.

Per maggiore chiarezza, ai fini dell'applicabilità delle esclusioni per la *Società* della presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro, gli atti, presunti o effettivi, e le decisioni di qualsiasi *Persona assicurata* equivalgono ad atti, presunti o effettivi, e decisioni della *Società*.

Art. 4.8 Franchigia

L'*assicurazione* opera con l'applicazione della *franchigia* per ogni *sinistro di lavoro contro la Società*, indicata in *polizza*.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile del Management, si applicano alla presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro, salvo quanto differentemente previsto dai seguenti articoli.

Per maggior chiarezza, fermo restando che *l'assicurazione* è prestata nella forma "claims made", si precisa che tali condizioni relative agli *atti dannosi* e ai *sinistri contro la Persona assicurata* qui si applicano rispettivamente agli *atti dannosi sul lavoro della Società* e ai *sinistri di lavoro contro la Società*, mentre qui non si applicano le previsioni sulle *indagini*.

Art. 4.9 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera per i *sinistri di lavoro contro la Società* **avanzati nell'Unione Europea**, salvo che la legge applicabile ai sensi dell'*assicurazione* o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il *sinistro di lavoro contro la Società* è stato avanzato impediscano alla *Compagnia* di prestare l'*indennizzo*.

Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli

La Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla Copertura Responsabilità civile del Management.

Cosa è assicurato

Art. 5.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli sono prestate **in favore della *Società***.
La *Società* è assicurata **a condizione che in *polizza* sia opzionata la rispettiva garanzia e sia stato corrisposto il relativo *premio*.**

Art. 5.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne la *Società* della *perdita* conseguente a un *sinistro relativo a titoli* per un *atto dannoso* commesso involontariamente.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ciascun *sinistro relativo a titoli* e sino alla concorrenza del *sottolimite* indicato in *polizza* per *sinistro relativo a titoli* e per *periodo di assicurazione*.

Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera **con l'applicazione delle *franchigie* e dei *sottolimiti* indicati in *polizza*, sempre entro il *massimale* indicato in *polizza***, anche per le seguenti condizioni.

Si precisa inoltre che la *Compagnia* rimborsa alla *Società* i compensi, costi e spese sostenute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), **previo consenso scritto e a condizione di averne verificato e confermato, anche a consuntivo, la congruità a fronte di preventivo**. **Sono sempre e comunque esclusi dalla copertura gli stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *Società*.**

Le condizioni sempre operanti " Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)" e "Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione" e la garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)", se acquistata, della Copertura Responsabilità del Management si applicano qui ai medesimi termini ma con riferimento ai *sinistri relativi a titoli,* mentre non si applicano alle *indagini*.

Art. 5.3 Spese di emergenza

Se, per ragioni di documentata emergenza, non è ragionevolmente possibile ottenere il previo consenso scritto della *Compagnia* prima di sostenere compensi, costi e spese garantiti dall'*assicurazione*, la *Compagnia* si impegna a prestare retroattivamente tale consenso, **fermo il diritto alla verifica della congruità degli importi**.

Art. 5.4 Spese per l'azione sociale di responsabilità del socio

In caso di accoglimento dell'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci della *Società* contro le *Persone assicurate* (in Italia, ad esempio, ai sensi dell'art. 2393 *bis* comma 5 del Codice Civile, c.d. *derivative action*), la *Compagnia* tiene indenne la *Società* dai costi che la stessa deve sostenere per rimborsare le spese legali sopportate dai soci attori, **a condizione che si tratti di *sinistro relativo a titoli* coperto dall'*assicurazione*.**

Art. 5.5 Spese in materia di legislazione internazionale sui titoli

La *Compagnia* rimborsa i compensi, costi e spese sostenuti dalla *Società* per avvalersi dell'assistenza legale necessaria nella propria giurisdizione di origine in materia di interpretazione e applicazione delle raccomandazioni ricevute da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a *un sinistro relativo a titoli* avanzato in tale giurisdizione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 5.6 Rischi esclusi dall'assicurazione

Tutti rischi esclusi previsti dalla Copertura Responsabilità civile del Management si applicano alla *Società* in relazione ai *sinistri relativi a titoli* e a tutte le garanzie della presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli.

Alla presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri su titoli si applica altresì la seguente esclusione:

a) RISCHIO CYBER

a.1) accesso a, modifica o danneggiamento non autorizzato o illegale di qualunque computer, programma per computer, rete di computer o database su computer, compresi, a titolo esemplificativo, l'infezione di qualunque dei precedenti attraverso la trasmissione di virus, malware, spyware o qualunque altro codice per computer, fraudolento o non autorizzato che:
- **modifichi, alteri, danneggi, distrugga, cancelli, registri o trasmetta informazioni;**
- **infetti altri programmi per computer o dati su computer;**
- **consumi risorse informatiche o in qualunque modo prenda il controllo del normale funzionamento di un sistema di elaborazione;**

a.2) attacco denial of service o ritardo, interruzione, blocco o guasto di qualunque computer o rete, servizio, hardware o software di comunicazione, compresi, a titolo esemplificativo, qualunque *sinistro relativo a titoli* o per perdita di profitti od opportunità in conseguenza di tale denial of service, ritardo, interruzione, blocco o guasto;

a.3) accesso, comunicazione, modifica, furto, raccolta, salvataggio, uso, diffusione o perdita non autorizzati o illegali di qualunque informazione aziendale riservata o di proprietà o di informazioni di identificazione personale così come definite da:
- **qualunque legge, regolamento o normativa; o**
- **la politica sulla privacy di una *Società*;**

a.4) violazione di qualunque legge, regolamento o normativa sulla privacy o sulla sicurezza dei dati.

Con specifico riferimento ai seguenti rischi esclusi previsti per le garanzie della Copertura Responsabilità civile del Management:

b) **STRUMENTI FINANZIARI**, le esclusioni g.2) e g.3) non si applicano alla *Società* in caso di acquisto della Copertura Responsabilità civile della Società relativa a titoli.

Per maggiore chiarezza, ai fini dell'applicabilità delle esclusioni per la *Società* della presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli, gli atti, presunti o effettivi, e le decisioni di qualsiasi *Persona assicurata* equivalgono ad atti, presunti o effettivi, e decisioni della *Società*.

Art. 5.7 Franchigia

L'*assicurazione* opera con l'applicazione della *franchigia* per ogni *sinistro relativo a titoli* indicata in *polizza*.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile del Management si applicano alla presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli, salvo quanto differentemente previsto dai seguenti articoli.

Per maggior chiarezza, fermo restando che *l'assicurazione* è prestata nella forma "claims made", si precisa che le tali condizioni relative ai *sinistri contro la Persona assicurata* qui si applicano ai *sinistri relativi a titoli*, mentre qui non si applicano le previsioni sulle *indagini*.

Art. 5.8 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera per i *sinistri relativi a titoli* avanzati in qualsiasi giurisdizione, ossia nel mondo intero, **esclusi USA e Canada**, salvo che la legge applicabile ai sensi dell'*assicurazione* o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il *sinistro relativo a titoli* è stato avanzato impediscano alla *Compagnia* di prestare *l'indennizzo*.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Responsabilità civile del Management
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli

Art. 6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*, quanto prima possibile e comunque non oltre 45 giorni da quando ha, per la prima volta, avuto conoscenza:

- **della ricezione di un *sinistro;***
- **dell'avvio di una *indagine;***
- **di una *circostanza***

durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di garanzia postuma* (se concesso).

La denuncia del *sinistro*, dell'*indagine* o della *circostanza* deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:

- **se all'*Intermediario*, agli indirizzi indicati nella copertina di *Polizza*;**
- **se alla *Compagnia*: Via Mecenate 90, 20138 Milano; PEC sinistri.re@pec.elbassicurazioni.it.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia del *sinistro*, dell'*indagine* o della *circostanza* deve contenere:

- **dettagliate informazioni sugli eventi;**
- **nome della controparte;**
- **natura dell'*atto dannoso* o dell'*atto dannoso sul lavoro della Società* commesso, o che si presume sia stato commesso;**
- **quantificazione indicativa della *perdita.***

Qualora il *Contraente* si trovi nell'impossibilità di denunciare un *sinistro*, un'*indagine* o una *circostanza* entro il termine sopra indicato perché, ad esempio, vietato da un'*autorità amministrativa* per legge o in forza di un accordo di riservatezza, sarà consentito procedere con la denuncia:

- **entro 30 giorni dal venire meno dell'obbligo di riservatezza, a condizione di fornire evidenza di tale obbligo; e**
- **comunque entro il termine massimo di 24 mesi dalla scadenza del *periodo di assicurazione*.**

In caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, il *Contraente* deve inoltre darne avviso a ciascuno degli assicuratori stessi.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono inoltre:

a) **dare alla *Compagnia* dimostrazione dell'evento assicurato, adottare le misure possibili per minimizzarne gli effetti, fare quanto possibile per stabilire la causa e l'entità del danno, rispettando le eventuali raccomandazioni fornite dalla *Compagnia* o dai legali e periti dalla stessa incaricati e, comunque, cooperando nell'investigazione, difesa e gestione di un *sinistro*;**
b) **astenersi dall'ammettere o confessare qualsiasi responsabilità, dal concordare l'ammontare dei danni risarcibili oppure dal sostenere costi e spese senza il consenso scritto della *Compagnia*;**
c) **astenersi dal pregiudicare la posizione della *Compagnia* o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, anche ai sensi degli artt. 1914 e 1916 del Codice Civile.

Art. 6.2 Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono astenersi da:

a) **denunciare un *sinistro* falso o fraudolento;**
b) **rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione della potenziale *perdita*;**
c) **dichiarare fatti non rispondenti al vero;**
d) **presentare documenti falsi;**
e) **occultare prove;**
f) **agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.**

L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- **la perdita totale del diritto all'*indennizzo*;**
- **la facoltà per la *Compagnia* di risolvere il contratto di assicurazione ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del *premio*.**

Rimane fermo il diritto della *Compagnia* a esigere la restituzione e ad agire in rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* e dei terzi per gli *indennizzi* già pagati e comunque per il risarcimento di qualsiasi danno subito.

Art. 6.3 Scelta del legale e del perito

Il legale e, se del caso, il perito scelto dall'*Assicurato* per la gestione e la difesa del *sinistro* o dell'*indagine* devono essere preventivamente approvati per iscritto dalla *Compagnia,* la quale non negherà irragionevolmente il suo consenso.

Qualora non vi sia il preventivo consenso, la *Compagnia* può non riconoscere, in tutto o in parte, il rimborso di costi e spese all'*Assicurato*.

Art. 6.4 Gestione della difesa

L'*Assicurato* ha il diritto **e il dovere di difendersi in relazione a ogni *sinistro* o *indagine* denunciati ai sensi dell'*assicurazione*;** la *Compagnia* ha il diritto di unirsi all'*Assicurato* nella difesa.

Qualora sussista un conflitto di interessi tra le *Persone Assicurate* e la *Società*, la *Compagnia* è tenuta a prestare il consenso rispetto a una rappresentanza legale separata.

Nel caso in cui il *sinistro* sia formulato contro una *Persona assicurata* dalla *Società* o dalla *Società partecipata*, la *Compagnia* può decidere di assumere la difesa.

Tale diritto non viene esercitato qualora dal *sinistro* derivi:

- una chiamata di terzo in regresso o garanzia, se tale *sinistro* derivi direttamente da un altro *sinistro* che sarebbe altrimenti coperto dall'*assicurazione*;
- un'azione di responsabilità del socio per conto della *Società* o della S*ocietà partecipata* avanzata su iniziativa spontanea del socio, cioè senza la sollecitazione o partecipazione di una qualsiasi *Persona assicurata*, della *Società* o della *Società partecipata*;
- o sia avanzato da un liquidatore, curatore, commissario, *amministratore* straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione.

Art. 6.5 Copertura parziale del sinistro

Nel caso in cui un *sinistro* o una *indagine* non sia coperto per intero dalla presente *assicurazione* oppure sia avanzato contro più persone fisiche o giuridiche e queste non siano tutte *Assicurati,* **la *Compagnia* e l'*Assicurato* concorderanno in buona fede quale parte del *sinistro* o dell'*indagine* sia coperta e quale non sia coperta dalla presente *assicurazione***.

Art. 6.6 Limite massimo di risarcimento

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore al *massimale* per *sinistro* e in aggregato per *periodo di assicurazione*, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 6.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione* e la responsabilità dell'*Assicurato* e quantificato l'*indennizzo*, la *Compagnia* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati.

Art. 6.8 Surrogazione

La *Compagnia* che ha pagato l'*indennizzo* è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

L'*Assicurato* deve cooperare e fare tutto ciò che è necessario per aiutare la *Compagnia* a esercitare tali diritti e rimedi.

Art. 6.9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, **il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il *risarcimento* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del *danno*.**

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- Elba Assicurazioni S.p.A.
 Via Mecenate 90, 20138 Milano
 Tel. 02 92885700
 Fax. 02 92885749
 Email: info.elba@elbassicurazioni.it
 PEC: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it
 Sito web: www.elbassicurazioni.it

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- Elba Assicurazioni S.p.A.
 PEC: sinistri.re@pec.elbassicurazioni.it